

CONTRATTO

DI APPALTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI SERVIZI IGIENICI
AUTOPULENTI CON REQUISITI FUNZIONALI ANCHE PER L'UTILIZZO DA
PARTE DI UTENTI DIVERSAMENTE ABILI, DA INSTALLARE ALL'INTERNO DEI
PARCHEGGI DENOMINATI BECCARIA E PARTERRE - CIG 7709701687 CUP
G12I18000070005

tra

la società **Firenze Parcheggio S.p.A.**, con sede in Firenze, Via Giorgio La Pira
21, Codice Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle
Imprese di Firenze 03980970481, capitale sociale Euro 25.595.157,50
interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata
firenzeparcheggispa@legalmail.it, in persona dell'Amministratore Delegato
Dr. Carlo Bevilacqua nato a Firenze il 14/10/1949 e domiciliato per la carica
in Firenze, via G. La Pira n. 21, in seguito anche "**Firenze Parcheggio**" o
"**Committente**" o ancora "**Stazione Appaltante**"

da una parte

e

la società con sede in - -, Codice
Fiscale Partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di
..... N..... capitale sociale Euro,00
interamente versato, indirizzo di posta elettronica certificata
..... in persona del Legale Rappresentante nato
a il domiciliato per la carica in -
..... - in seguito anche "**Impresa**" o "**Appaltatore**"

dall'altra

(di seguito denominate anche singolarmente “**Parte**” e congiuntamente “**Parti**”)

premesso che

- Firenze Parcheggi S.p.A. ha la disponibilità delle seguenti strutture: Galleria Commerciale S.M.N., parcheggi sotterranei denominati Stazione S.M.N., Parterre, Fortezza Fiera, Sant'Ambrogio, Beccaria, Giannotti, Alberti, San Lorenzo, Palazzo di Giustizia e dei parcheggi in superficie denominati Oltrarno, Pieraccini Meyer, Pieraccini CTO, Europa, Stazione Binario 16, nonché della centrale operativa sita in Piazza della Libertà, e degli uffici della Sede Legale della Società;
- con procedura Aperta del 28/11/2018 Firenze Parcheggi ha dato avvio alla procedura di gara con il metodo del prezzo più basso per l'affidamento dell'esecuzione in appalto della fornitura e posa in opera di Servizi Igienici Autopulenti con requisiti funzionali anche per l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili, da installare all'interno dei Parcheggi denominati Beccaria e Parterre a Firenze;
- L'Appaltatore è divenuto aggiudicatario della suddetta procedura di cui alla premessa precedente avendo offerto
- le verifiche Effettuate dalla stazione appaltante mediante sistema AvcPass hanno dato esito positivo;
- la posizione DURC è risultata regolare;

si conviene quanto segue

Art. 1) - Oggetto

Le premesse fanno parte del presente contratto.

Costituisce altresì oggetto del presente contratto, quanto indicato in tutti gli allegati presenti nella procedura Aperta seppur non materialmente allegati:

Lettera di Invito; All.1) Capitolato tecnico prestazionale; All. 2) Modello istanza di partecipazione; All. 3) DGUE; All. 4) Dichiarazioni integrative DGUE; All. 5) Modello offerta economica; All. 6) Schema Contratto.

Il presente contratto ha ad oggetto l'esecuzione in appalto delle prestazioni per la fornitura e l'esecuzione delle opere occorrenti per la posa in opera di Servizi Igienici Autopulenti con requisiti funzionali anche per l'utilizzo da parte di utenti diversamente abili, da installare all'interno dei Parcheggi denominati Beccaria e Parterre a Firenze.

La fornitura oggetto del presente contratto è altresì comprensiva:

a) n. 2 (due) anni di garanzia su tutti gli impianti, le apparecchiature e le parti fornite ed installate, che decorreranno dalla data di emissione del certificato di corretta esecuzione e collaudo.

b) redazione del progetto edile/civile per la realizzazione ed il posizionamento dei due servizi igienici; nella redazione del progetto l'impresa dovrà inoltre effettuare la programmazione delle attività logistiche per trasportare il materiale all'interno dei parcheggi sotterranei, in prossimità dei locali di destinazione dei nuovi servizi igienici, in entrambi i parcheggi ubicati al terzo piano interrato. L'impresa dovrà tenere particolarmente conto dei limiti massimi di altezza (metri 2,05) per l'accesso con mezzi o attrezzature all'interno delle stesse strutture.

c) La redazione di tutti gli elaborati necessari all'ottenimento di permessi o autorizzazioni per le lavorazioni da eseguire ed il successivo utilizzo.

d) La garanzia di n. 2 (due) anni su tutta la fornitura e le lavorazioni eseguite. Sono ammesse eventuali proposte migliorative in termini di durata complessiva di garanzia.

e) n. 5 (cinque) anni di servizio di manutenzione ordinaria e straordinaria

comprensivo dell'approvvigionamento, della fornitura e della consegna in opera di tutti i materiali di consumo dei due servizi igienici.

f) Costituiscono inoltre documenti contrattuali, anche se non materialmente allegati, gli elenchi prezzi costituiti dal bollettino degli ingegneri 2018.

L'Impresa conferma integralmente di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutti gli obblighi, anche collegati ed accessori, indicati negli atti di cui alla procedura citata nelle premesse, confermando altresì di accettare e di assumere per sé e per i propri aventi causa tutte le ulteriori prestazioni necessarie ed opportune per la corretta esecuzione del Contratto ed in particolare di bene conoscere e di accettare tutte le previsioni del Disciplinare e del Capitolato.

Ai fini della sottoscrizione del presente contratto e dell'avvio dell'esecuzione, le Parti danno atto che sussistono le condizioni che consentono l'immediata esecuzione, che non vi sono impedimenti di sorta, che tutte le previsioni contrattuali sono note e accettate, che i termini per l'esecuzione possono essere rispettati.

Per quanto attiene alle forniture oggetto dell'appalto, che dovranno essere eseguite in conformità alla documentazione allegata ed al Capitolato ed alla Relazione Tecnica, che l'Appaltatore conosce e dichiara di aver trovato leggibili coerenti e cantierabili, sono affidati all'Appaltatore lo sviluppo di tutti gli elaborati di dettaglio eventualmente necessari, ivi compresi eventuali rilievi e attività di cantiere. Attività tutte comprese nell'oggetto dell'appalto, già remunerate con il corrispettivo di appalto, e per le quali non sarà riconosciuto alcun compenso ulteriore o diverso da quello pattuito.

L'Appaltatore è tenuto a completare ed a predisporre su supporto informatico e cartaceo, a richiesta del Direttore della corretta esecuzione

(da ora anche semplicemente DEC), i documenti di cui al precedente periodo, relativamente a tutte le prestazioni, ove si rendano necessari ai fini degli stati di avanzamento e della futura manutenzione e gestione dei beni.

L'Appaltatore dichiara di conoscere e si impegna a rispettare tutte le leggi, i regolamenti e le prescrizioni nazionali e comunitarie che disciplinano le attività oggetto del Contratto ed in particolare si impegna al rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro.

L'Appaltatore è inoltre obbligato alla osservanza di tutte le norme di qualsiasi genere applicabili all'appalto in oggetto, siano esse governative, regionali, provinciali, comunali, ovvero emesse dalle Amministrazioni pubbliche competenti, restando contrattualmente convenuto che anche se tali norme o disposizioni dovessero arrecare oneri e limitazioni nello sviluppo delle lavorazioni, non daranno luogo ad alcun diritto o ragione contro il Committente, essendosi di ciò tenuto conto nello stabilire i patti ed il prezzo del presente Contratto.

L'osservanza di tutte le norme sopra indicate si intende estesa a tutte quelle già in vigore, o che dovessero entrare in vigore durante l'esecuzione delle lavorazioni (ivi comprese quelle che riguardano l'accettazione e l'impiego di materiali da costruzione e quanto altro attenga alla fornitura ed alle lavorazioni previste), se applicabili, ancorché qui non richiamate.

L'Appaltatore è responsabile, per vizi difformità e rovina dei beni e delle opere, ai sensi e per gli effetti delle previsioni di cui al Codice Civile in tema di appalto, ivi comprese ed in particolare quelle di cui agli artt. 1667, 1668 e 1669.

La sottoscrizione del presente contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale inoltre a sua dichiarazione:

• di aver esaminato la documentazione tecnica anche in merito ai particolari delle forniture e ai dettagli costruttivi, riconoscendolo a norma di legge e a regola d'arte, e di conseguenza eseguibile senza che si possano verificare vizi successivi alla ultimazione dell'esecuzione;

• di avere attentamente vagliato tutte le indicazioni e clausole del presente contratto e del Capitolato e tutte le circostanze di tempo, di luogo e contrattuali relative all'appalto stesso che possano influire sull'esecuzione dell'opera;

• di aver giudicato, nell'effettuare l'offerta, i prezzi equi e remunerativi, sia in considerazione degli elementi che influiscono sul costo dei beni, dei materiali, della mano d'opera, dei noli e dei trasporti, sia in considerazione che in essi si intendono compresi e remunerati gli oneri ed obblighi generali indicati nel presente contratto.

L'Appaltatore non può quindi eccepire, durante l'esecuzione, la mancata conoscenza di condizioni o la sopravvenienza di elementi ulteriori, a meno che tali nuovi elementi appartengano alla categoria delle cause di forza maggiore di cui all'apposito articolo.

Art. 2) - Corrispettivo

Il corrispettivo per l'espletamento delle forniture oggetto del presente contratto è stabilito "a corpo" nella misura di € (.....=), con IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett. a, comprensivo degli oneri per la sicurezza pari a complessivi € (.....=), con IVA in split payment/reverse charge ex art.17 co 6 ter lett. a.

Sono incluse nella fornitura la manutenzione ordinaria e straordinaria, e la fornitura ed il ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici e tenuta

in efficienza per una durata di n. 5 (cinque) anni.

L'Impresa riconosce che:

- il corrispettivo a corpo compensa tutte le opere e modalità esecutive necessarie, opportune e comunque utili per l'esecuzione a perfetta regola d'arte dell'installazione, ancorché non espressamente menzionate, nei documenti ed elaborati progettuali;

- non potrà chiedere alcun compenso o indennizzo oltre al pagamento del corrispettivo contrattuale per qualsivoglia ragione ed onerosità, ancorché sopravvenuta durante la consegna e installazione della fornitura, impreveduta ed imprevedibile al momento della sottoscrizione del presente contratto, con espressa rinuncia alla revisione del prezzo ed al beneficio dell'equo compenso di cui all'art. 1664 cod. civ., perché di tali rischi ha tenuto conto nella formulazione dell'offerta.

Art. 3) - Obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari

L'Appaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

In particolare, L'Appaltatore il subappaltatore ed il subcontraente della filiera delle imprese interessati a qualsiasi titolo al lavoro in oggetto dovranno utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via esclusiva. I soggetti di cui sopra dovranno comunicare alla Firenze Parcheggi gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati, entro sette giorni dalla loro apertura o, nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative alla presente commessa, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi. Dovrà altresì essere tempestivamente comunicata ogni modifica relativa ai dati trasmessi.

Tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto dovranno essere registrati sui conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall'art. 3, comma 3, della legge 136 del 2010, dovranno essere effettuati esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Firenze Parcheggi ed alla Prefettura di Firenze della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

Il mancato rispetto delle disposizioni in materia di tracciabilità dei flussi finanziari comporta l'applicazione delle sanzioni previste dall'art. 6 della legge 136 del 2010, oltre alla nullità ovvero alla risoluzione del contratto nei casi espressamente previsti da detto articolo.

Conto corrente di origine: IBAN IT29G0616002800000085188C00 Intestato alla Firenze Parcheggi S.p.A.

Conto corrente di destinazione: IBAN ,..... Banca ag.intestato a

Le persone delegate ad operare su di esso sono:

- , codice fiscale
- , codice fiscale
- , codice fiscale

Art. 4) – RUP per la fase di esecuzione, Responsabile del servizio di prevenzione e protezione della Committente - Responsabile Tecnico dell'Appaltatore

Il RUP per la fase di esecuzione del presente contratto è l'arch. Richard Cammarano – cammarano@firenzeparcheggi.it.

Il Direttore della corretta esecuzione (DEC) è l'ing. Antonio Iannalfi

La Committente inoltre designa quale Responsabile del servizio di prevenzione e protezione l'Ing. Maurizio Bianchi.

L'Appaltatore designa quale Responsabile dell'appalto il sig. *[inserire nome cognome..... – mail@.....]*, che sarà legittimato per conto della stessa Impresa a ricevere gli ordini di servizio e le direttive impartite dal RUP, ed a sottoscrivere atti e documenti che non comportino modifiche delle pattuizioni contrattuali.

Art. 5) - Oneri a carico dell'Impresa

Oltre a quanto previsto dal presente contratto sono a totale carico dell'Impresa i seguenti oneri:

- la redazione del piano operativo della sicurezza (POS) da consegnare al DEC prima dell'inizio delle lavorazioni;
- la formazione del cantiere attrezzato con i mezzi e gli approntamenti necessari per garantirne la sicurezza, la pulizia quotidiana, la manutenzione e l'accessibilità;
- la custodia delle attrezzature e dei materiali in genere presenti in cantiere;
- lo smaltimento dei materiali vari di risulta presso le discariche autorizzate;
- il rilascio della dichiarazione di conformità del materiale utilizzato;
- il certificato di regolare esecuzione in conformità delle disposizioni in

materia;

- la documentazione tecnica ed i manuali di tutti i materiali utilizzati.

- l'Impresa consegnerà al DEC entro cinque giorni dalla sottoscrizione del presente contratto un elenco nominativo di tutto il personale impiegato nella fornitura.

- l'Impresa è tenuta all'esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché eventualmente entrate in vigore nel corso della fornitura.

In particolare, l'Impresa si obbliga:

- ad applicare integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella località in cui si svolge la fornitura, anche qualora non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

- al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale, antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

L'Impresa è responsabile nei confronti della Firenze Parcheggio dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini l'ipotesi del subappalto.

Firenze Parcheggio S.p.A. si riserva di verificare l'attuazione delle disposizioni di cui alla legge 199 del 29 ottobre 2016 in materia di cd. lotta al caporalato.

In ogni momento il DEC o il RUP possono richiedere all'Impresa ed ai subappaltatori copia del libro unico, nonché i documenti di riconoscimento del personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel libro unico dell'Impresa o del subappaltatore autorizzato.

Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, Decr. Lgs. n. 81 del 2008, l'Impresa è obbligata a fornire a ciascun soggetto impegnato nella fornitura, una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile, corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro. L'Impresa risponde dello stesso obbligo anche per il personale dei subappaltatori autorizzati. I lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria attività nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell'Impresa o degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio.

Art. 6) – Subappalto

.....[nei limiti indicati in offerta – inserire riferimenti esatti]

L'Appaltatore avrà facoltà di affidare l'esecuzione delle opere in subappalto previa autorizzazione della Committente ed alle condizioni e nei limiti stabiliti dal D.lgs. 50/2016.

L'Appaltatore dà atto di essere consapevole che la Committente non provvederà a corrispondere ai subappaltatori ed ai cottimisti gli importi dei servizi dagli stessi eseguiti.

E' fatto obbligo all'Appaltatore di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di

ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori e cottimisti, copia delle relative fatture quietanzate.

Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore che rimane unica e sola responsabile nei confronti della Committente di quanto subappaltato ed è responsabile dei danni che dovessero derivare alla stessa Committente o a terzi.

Art. 7) – Cauzione

A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte col presente atto, L'Appaltatore consegna a Firenze Parcheggi - contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto - fideiussione bancaria (o polizza assicurativa) rilasciata da polizza n. codice: a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di importo pari a € ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, con la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ed all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, c.c., e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta della Committente, valida fino al rilascio del certificato di regolare esecuzione.

In ogni caso di escussione - anche parziale - della garanzia, L'Appaltatore è obbligato a ricostituirla immediatamente, pena la risoluzione del presente contratto ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., senza necessità di costituzione in mora e salvo il risarcimento del danno.

Art. 8) - Responsabilità ed assicurazione

L'Impresa sarà esclusivo responsabile per danni a persone (ivi compresi i dipendenti dell'Impresa e di Firenze Parcheggi, oltre che i terzi), animali e cose (anche se di proprietà di Firenze Parcheggi o di terzi, quali ad esempio i

veicoli dei clienti di Firenze Parcheggio) - a qualsiasi causa dovuti, sempreché imputabili alla stessa - che si verifichino nell'espletamento delle lavorazioni oggetto del presente atto, per tutto il periodo dell'affidamento.

Eventuali risarcimenti di danni che, per qualsiasi motivo, non fossero coperti dalla polizza assicurativa resteranno ad esclusivo carico dell'Impresa.

Art. 9) - Termini di fornitura

La fornitura dovrà essere eseguita entro e non oltre 180 (centottanta) giorni lavorativi dalla data del verbale di consegna dei lavori, che sarà sottoscritto entro il giorno 20/12/2018.

Firenze Parcheggio dovrà autorizzare prima dell'avvio delle lavorazioni,, e quindi entro e non oltre il giorno 15 febbraio 2019 il progetto edile/civile redatto a cura e spese dell'Impresa, per la realizzazione ed il posizionamento dei due servizi igienici; nella redazione del progetto l'impresa dovrà inoltre effettuare la programmazione delle attività logistiche per trasportare il materiale all'interno dei parcheggi sotterranei, in prossimità dei locali di destinazione dei nuovi servizi igienici, in entrambi i parcheggi ubicati al terzo piano interrato. L'impresa dovrà tenere particolarmente conto dei limiti massimi di altezza (metri 2,05) per l'accesso con mezzi o attrezzature all'interno delle stesse strutture, . Il progetto sarà corredato dal cronoprogramma esecutivo delle lavorazioni.

Il cronoprogramma ne forma parte integrante, riporta, per ogni fase di adempimento, le previsioni circa il periodo di esecuzione e vincola l'Appaltatore al rispetto dei termini ivi indicati.

In genere l'Appaltatore avrà facoltà di organizzare l'esecuzione autonomamente, pur nel rispetto delle prescrizioni contrattuali progettuali e di cronoprogramma, nel modo che crederà più conveniente per darla

perfettamente compiuta. La Stazione Appaltante si riserva in ogni modo il diritto di stabilire, per il tramite del DEC, l'eventuale anticipazione o posticipo di talune prestazioni o parti di esse, ovvero anche di modificarne l'ordine di esecuzione, ove sopravvengano esigenze connesse con la gestione del servizio pubblico, senza che l'Appaltatore possa rifiutarsi o perciò pretendere compensi ulteriori e diversi. L'Appaltatore dovrà demolire e rifare a sue spese le prestazioni che il DEC accerterà eseguite senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o che, dopo la loro accettazione e messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze, potrà esserne disposta anche l'esecuzione in danno dell'appaltatore, quindi a sue spese e a cura di Firenze Parcheggi.

I termini di cui al cronoprogramma comprendono anche il tempo occorrente per l'impianto del cantiere e quello necessario per ottenere dalle competenti Autorità le eventuali concessioni, licenze e permessi di qualsiasi natura e per ogni altro lavoro preparatorio da eseguire prima dell'effettivo inizio delle lavorazioni da progetto.

Non costituiscono motivi di sospensione del termine di ultimazione, o giustificazione dei ritardi, o presupposto per richiesta di maggiori compensi o proroghe, i tempi tecnici di ottenimento di autorizzazioni e permessi a carico dell'Appaltatore, di qualunque natura e specie necessari per l'esecuzione delle lavorazioni, di cui egli dichiara di aver tenuto conto anche nella formulazione dell'offerta presentata in gara ai fini dell'aggiudicazione, avendo preso visione altresì di questo schema di contratto e di tutti i documenti allegati.

L'Appaltatore dovrà avere cura di chiudere le sezioni delle strutture e aree interessate nei limiti delle lavorazioni previste, senza alcun aggravio di oneri o proroga dei termini contrattuali.

Nell'esecuzione delle lavorazioni l'appaltatore dovrà attenersi a tutte le norme di buona tecnica ed alle disposizioni del DEC. L'appaltatore dovrà eseguire la fornitura utilizzando materiali ed apparecchiature di primarie marche presenti sul mercato, esenti da vizi o difetti.

I materiali da installare dovranno essere preventivamente e formalmente accettati in forma scritta dal DEC.

L'Impresa dà atto che il termine è congruo per l'esatta ed integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate.

L'Impresa dovrà corrispondere alla Committente a titolo di penale e salvo il risarcimento del maggior danno la penale pari allo 1,0 per mille dell'importo di cui al precedente art. 2, per ogni giorno solare di ritardo rispetto al termine finale.

L'Impresa riconosce la congruità delle penali, tenuto conto dell'interesse al rispetto dei termini pattuiti, e rinuncia sin d'ora ad azioni ed eccezioni di riduzione.

Art. 10) – Nulla Osta

La Committente procederà al rilascio del nulla osta per l'avvio della fornitura, previa consegna da parte dell'Impresa del piano operativo della sicurezza (POS).

E' facoltà della Committente di risolvere il contratto e incamerare la cauzione di cui al precedente art. 7, salvo il risarcimento del maggior danno, nell'ipotesi di cui all'art. 108 del D. Lgs. n.50/2016.

Art. 11) – Varianti

Qualora si debbano eseguire opere non previste nel contratto o adoperare materiali di specie diversa i nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali si determinano:

- desumendoli dal Bollettino degli Ingegneri 2018;
- ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
- quando non sia possibile l'assimilazione ricavandoli da nuove analisi.

I prezzi così determinati sono soggetti al ribasso d'asta proposto dall'Impresa in sede di offerta e si intendono comprensivi delle spese generali e dell'utile d'impresa.

In nessun caso, pena il risarcimento del danno, l'Impresa potrà rifiutarsi di eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto in ragione della pendenza di una controversia o di qualsivoglia contestazione nei confronti della Committente, rinunciando all'eccezione di cui all'art. 1460 c.c.

Art. 12) - Termini Pagamento

Il pagamento del corrispettivo dell'appalto sarà effettuato dalla Committente entro 60 (sessanta) giorni d.f.f.m. dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, previa presentazione da parte dell'Impresa di fattura per importo corrispondente.

La liquidazione e i pagamenti sono subordinati:

- a) all'acquisizione, da parte della Firenze Parcheggio, del DURC dell'Impresa;
- b) ove di importo superiore a € 5.000,00, all'accertamento da parte della Firenze Parcheggio ai sensi dell'art. 48 bis del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica di una o più cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari almeno ad € 5.000,00; in caso di inadempienza accertata, il pagamento è sospeso e la circostanza è segnalata

all'agente della riscossione competente per il territorio, ai fini dell'esercizio dell'attività di riscossione delle somme iscritte a ruolo.

Firenze Parcheggi S.p.A. essendo assoggettata al regime di Split Payment, provvederà al versamento dell'imposta sul valore aggiunto direttamente all'Erario. L'Impresa si impegna ad indicare nella fattura l'annotazione "Scissione dei pagamenti - IVA da versare a cura del cessionario/committente ai sensi dell'art. 17-ter del DPR 633/72", unitamente al codice CIG: 7709701687 ed al progressivo di riferimento dell'ordine e al codice fiscale dell'operatore. La fattura dovrà essere trasmessa all'indirizzo amministrazione@firenzeparcheggi.it oppure all'indirizzo mail PEC amministrazione.firenzeparcheggispa@legalmail.it

Art. 13) – Responsabilità solidale

In ottemperanza al c.2 dell'art. 29 del D.Lgs. 276/2003, in caso di appalto di opere o di servizi, il committente imprenditore o datore di lavoro è obbligato in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori entro il limite di due anni dalla cessazione dell'appalto, a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi, comprese le quote di trattamento di fine rapporto, nonché i contributi previdenziali e i premi assicurativi dovuti in relazione al periodo di esecuzione del contratto di appalto, L'impresa, con la sottoscrizione del presente contratto, si impegna a fornire alla Firenze Parcheggi con cadenza minima ogni 3 (tre) mesi:

1. estremi ed i massimali delle proprie polizze di assicurazione RCT e RCO in corso di validità;
2. attestazione di regolarità contributiva (DURC);
3. elenco dei lavoratori impiegati nell'appalto;

4. LUL con buste paga quietanzate, di tutti i lavoratori impiegati nell'appalto, o altra idonea documentazione a comprova.

L'impresa è altresì responsabile della tempestiva comunicazione delle eventuali variazioni in merito alle variazioni di personale dipendente ed all'assegnazione di nuovi lavoratori impiegati nell'appalto.

Art. 14) - Rispetto del D.Lgs. 9 aprile 2008 , n. 81 e della L.R. Toscana n. 38 del 2007 - Sicurezza nei cantieri

L' Impresa è tenuta all'osservanza delle disposizioni del D. Lgs. 9 aprile 2008, n. 81 e s.m. L'Impresa dovrà ottemperare alle norme relative alla prevenzione degli infortuni dotando il personale di indumenti appositi e di mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai servizi svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atti a garantire l'incolumità delle persone addette e dei terzi.

Trattandosi di attività per le quali non sono previsti lavori edili o di ingegneria civile di cui all'allegato X del D.Lgs. 81/2008, le lavorazioni oggetto del presente contratto rientrano tra le attività escluse ai sensi dell'art. 89 del suddetto Decreto Legislativo, per le quali non si applicano le disposizioni relative alle misure per la salute e sicurezza nei cantieri temporanei o mobili. Conseguentemente, le Parti si danno reciprocamente atto che non si rende necessaria la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento.

Ai fini della sicurezza, ai sensi del d.lgs. 81/2008 è stato nominato un coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione delle opere così come prescritto dall'art. 90, in possesso dei requisiti di cui all'art. 98 del d.lgs. 81/2008, che opera secondo l'art. 92 del medesimo.

L'Appaltatore ed i suoi subappaltatori subcontraenti e cottimisti sono obbligati al rispetto delle norme e prescrizioni contenute nei documenti prescritti e redatti ai fini della sicurezza, secondo le disposizioni impartite dal DEC e dal responsabile per la sicurezza. A richiesta del DEC, e suo tramite, saranno tenuti a documentare l'adempimento ai predetti obblighi e a rendicontarne e comprovarne le spese alla Stazione Appaltante. Ove obblighi e spese per gli oneri di sicurezza non risultino rendicontati comprovati e documentati, la Stazione Appaltante potrà sospendere il relativo pagamento ed ordinare l'adempimento; persistente l'inadempimento, potrà agire per la risoluzione del contratto di appalto ovvero dichiarare la decadenza dell'autorizzazione al subappalto o subcontratto o cottimo e comunque ordinare la cessazione delle lavorazioni da parte dell'esecutore inadempiente. Ferme in ogni caso le responsabilità dell'Appaltatore e di ogni esecutore.

L'Impresa è tenuta ad informare e formare adeguatamente il proprio personale circa i rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare, rilevabili dal documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 16, comma 1, lettera c) della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38, ed a comunicare alla Committente i rischi specifici derivanti dalla sua attività che verranno introdotti nell'ambiente stesso.

Ai sensi dell'art. 23 della L.R. Toscana 13 luglio 2007 n. 38 l'Impresa è tenuta:

a) ad adottare efficaci sistemi di rilevazione per rendere documentabili in tempo reale le presenze di tutti i lavoratori presenti a qualunque titolo nei cantieri, nonché a detenere presso il cantiere la documentazione idonea a dimostrare la regolarità dei rapporti di lavoro intercorrenti con i lavoratori

stessi, secondo modalità individuate dal regolamento di cui all'articolo 66, comma 1, lett. b) della legge regionale, qualora in vigore;

b) a svolgere momenti formativi mirati al singolo intervento oggetto dell'appalto ed alle specifiche problematiche sulla sicurezza emerse anche in occasione degli incontri di cui al comma 2;

c) assicurare che gli interventi di formazione idonea e sufficiente siano estesi altresì ad ogni soggetto che, a qualunque titolo, anche di lavoro autonomo, si trovi ad operare nel cantiere.

Gli interventi formativi di cui sopra devono prevedere un modulo informativo di ingresso per tutti i lavoratori operanti in cantiere, elaborato con tecniche di comprensione adeguate al superamento di eventuali barriere linguistiche, da implementare in coincidenza di eventuali significative variazioni del ciclo produttivo.

L'Impresa è tenuta ad informare immediatamente la Committente di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione.

L'Impresa garantisce che tutti gli operai e gli addetti al cantiere alle sue dipendenze saranno coperti da polizza continuativa I.N.A.I.L. ed esonera la Committente, i suoi rappresentanti e la Direzione per la corretta esecuzione da ogni responsabilità per eventuali infortuni sul lavoro che dovessero verificarsi sia nell'ambito del cantiere che al di fuori di esso.

L'Impresa è tenuta a trasmettere alla Committente prima dell'inizio delle lavorazioni la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa Edile, assicurativi ed antinfortunistici.

Art. 15) – Divieto di interruzione o sospensione del lavoro. Scioperi

In nessun caso l'Impresa potrà interrompere o sospendere l'espletamento del lavoro, con espressa rinuncia all'eccezione di inadempimento di cui all'art. 1460 c.c.

Qualora nel corso del contratto si verificano scioperi o cause di forza maggiore che impediscano l'espletamento del lavoro, Firenze Parcheggio avrà diritto di detrarre dal corrispettivo spettante all'Impresa gli importi corrispondenti al servizio non svolto.

L'Impresa è tenuta ove possibile a dare preventiva e tempestiva comunicazione alla Firenze Parcheggio dello sciopero.

Art. 16) – Modalità di Consegna della fornitura

Ultimata la fornitura, l'Impresa ne darà comunicazione scritta al DEC.

A seguito di tale comunicazione, e sempre che la fornitura sia stata effettivamente ultimata, si provvederà alla redazione del verbale di ultimazione, che sarà sottoscritto dal DEC e dal legale rappresentante dell'Impresa ed alla consegna dell'opera alla Committente.

La consegna dell'opera non comporterà l'accettazione della medesima da parte della Committente.

Entro 20 (venti) giorni dalla data del verbale di ultimazione il DEC procederà alla redazione del conto finale. Il pagamento del saldo dovrà avvenire entro 60 giorni dal certificato di regolare esecuzione.

Art. 17) – Mantenimento opere fino al collaudo

Dopo l'ultimazione l'installazione dei servizi igienici autopulenti in entrambi i parcheggi denominati Beccaria e Parterre fino alla data della messa in funzione l'Impresa è tenuta a provvedere, a proprie cure e spese, al mantenimento delle opere eseguite sino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, restando unica responsabile per danni, deterioramento

o perimento dell'opera sino a tale data, a qualsiasi causa dovuti, e restando inteso che l'utilizzazione dell'opera non deve pregiudicare i risultati del certificato di regolare esecuzione ed aggravare l'obbligo di manutenzione e di garanzia da parte dell'Impresa.

Entro 60 giorni dall'ultimazione della fornitura la Committente procederà alle verifiche per l'emissione del certificato di regolare esecuzione della fornitura.

A conclusione della positiva verifica della fornitura oggetto del presente appalto e dopo che l'Impresa avrà consegnato la documentazione tecnica dei materiali utilizzati per la fornitura in opera di quanto indicato al precedente art. 1, la Committente provvederà ad emettere il certificato di regolare esecuzione.

Art. 18) – Garanzia, assistenza e manutenzione

L'Impresa garantisce tutta la fornitura per un periodo di 24 (ventiquattro) mesi decorrente dalla data di emissione del certificato di regolare esecuzione di cui al precedente art. 17.

La Committente dovrà, a pena di decadenza dalla garanzia, denunciare per iscritto eventuali vizi o difetti entro 60 (sessanta) giorni dalla scoperta.

L'Impresa provvederà tempestivamente alla riparazione nel termine decorrente dalla ricezione della denuncia e senza ulteriore aggravio economico per la Committente, entro 2 (due) giorni lavorativi.

l'Impresa provvederà altresì per i successivi 5 (cinque) anni, ad eseguire qualsiasi intervento di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché la fornitura l'approvvigionamento ed il ripristino del materiale di consumo dei servizi igienici, compreso la tenuta in efficienza.

In caso di ritardo negli interventi di manutenzione straordinaria rispetto a detti termini e salvo il risarcimento del danno ulteriore, l'Impresa dovrà pagare alla Committente una penale giornaliera pari allo 0,7 per mille dell'intero importo contrattuale.

L'Impresa riconosce la congruità della penale rinunciando, per quanto occorra, ad azioni ed eccezioni di riduzione.

Art. 19) – Clausola risolutiva espressa

Il presente contratto si risolverà di diritto, senza necessità di costituzione in mora, ma a seguito della semplice contestazione dell'inadempienza ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., in caso di:

- a) mancato o tardivo avvio delle lavorazioni nei tempi e con le modalità indicate;
- b) carenze o difformità rispetto a quanto previsto dagli atti di gara, a quanto indicato dall'Impresa nell'offerta formulata in sede di gara;
- c) gravi o ripetuti inadempimenti, prestazioni effettuate con negligenza, evidente lentezza ovvero non a regola d'arte, anche relativamente alle prestazioni straordinarie, ovvero carenza nel rifornimento dei prodotti igienici indicati nel capitolato speciale;
- e) ingiustificata interruzione delle lavorazioni.

Art. 20) – Responsabilità per vizi e difformità. Responsabilità dell'appaltatore

Si applicano gli artt. 1667, 1668 e 1669 del codice civile e, pertanto, la garanzia e la responsabilità dell'Appaltatore per ogni difformità e vizio delle forniture e opere.

L'Appaltatore è comunque tenuto al risarcimento dei danni in caso di sua colpa ai sensi dell'art. 1668 comma 2 del codice civile.

I controlli e le verifiche eseguite da Firenze Parcheggio nel corso dell'appalto non escludono e non limitano la responsabilità dell'Appaltatore per vizi, difetti e difformità delle forniture e opere, di parte di esse, o dei materiali impiegati, né la garanzia dell'Appaltatore stesso per le parti di lavoro e materiali già controllati. Tali controlli e verifiche non determinano l'insorgere di alcun diritto in capo all'Appaltatore, né alcuna preclusione in capo a Firenze Parcheggio.

Gli eventuali danni causati da forza maggiore dovranno essere denunciati dall'Appaltatore al direttore dell'esecuzione entro cinque giorni dall'evento; il direttore dell'esecuzione provvederà alle attività conseguenti e l'eventuale risarcimento sarà deciso dal RUP sentito il direttore dell'esecuzione.

Ai sensi dell'art. 138 comma 1 lettera d) del DPR 207/2010, è contrattualmente stabilito che non saranno considerati come danni di forza maggiore i difetti che dovessero manifestarsi relativamente delle forniture e opere in conseguenza del normale utilizzo e delle condizioni meteorologiche, seppure avverse, dovendo invece l'Appaltatore provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese. I danni risarcibili per causa di forza maggiore non saranno mai risarciti all'Appaltatore in misura superiore al 50% del valore delle parti delle forniture e opere che hanno subito il danneggiamento e comunque non potranno cumulativamente mai eccedere il 5% dell'importo del contratto.

L'Appaltatore è l'unico responsabile dell'esecuzione delle forniture e opere appaltate in conformità alle migliori regole dell'arte, della rispondenza di dette opere e parti di esse alle condizioni contrattuali, del rispetto di tutte le norme di legge e di regolamento.

Sarà obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione tutti i provvedimenti e le cautele necessarie per garantire l'incolumità degli operai e rimane stabilito che egli assumerà ogni ampia responsabilità sia civile che penale nel caso di infortuni, della quale responsabilità si intende quindi sollevato il personale preposto alla direzione e sorveglianza.

Le disposizioni impartite dal direttore dell'esecuzione, la presenza nei cantieri del personale di assistenza e sorveglianza, l'approvazione dei tipi, procedimenti e dimensionamenti strutturali e qualunque altro intervento devono intendersi esclusivamente connessi con la miglior tutela della Stazione Appaltante e non diminuiscono la responsabilità dell'Appaltatore, che sussiste in modo assoluto ed esclusivo dalla consegna della fornitura al collaudo, fatto salvo il maggior termine di cui agli art. 1667-1669 del codice civile.

L'Appaltatore ha l'obbligo di informare immediatamente la Stazione Appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. La violazione di tale obbligo costituisce causa di risoluzione del contratto (ex art. 24 comma 1 della LR n°13 del 29/02/2008).

Art. 21) - Incedibilità dei crediti

Ove non espressamente consentito da Firenze Parcheggio, i crediti derivanti dai contratti non possono formare oggetto di cessione o di delegazione o di mandato all'incasso o di qualsiasi altro atto di disposizione verso terzi.

Art. 22) - Comunicazioni

Le comunicazioni tra la Firenze Parcheggio e l'Impresa - e viceversa potranno - essere effettuate tramite PEC rispettivamente agli indirizzi firenzeparcheggispa@legalmail.it e

Art. 23) – Foro competente

In caso di controversia, foro competente, unico ed esclusivo sarà quello di Firenze. E' esclusa la clausola compromissoria.

Art. 24) – Registrazione. Oneri e spese contrattuali

Il presente contratto verrà registrato solo in caso d'uso.

Ove dovute, sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo e registro, della copia del contratto e dei documenti e disegni di progetto. Sono altresì a suo carico le spese di pubblicazione.

Se al termine delle forniture, per intervenute varianti o altra causa, il valore del contratto risulterà maggiore di quello originariamente previsto, è obbligo dell'Appaltatore provvedere all'assolvimento dell'onere tributario mediante pagamento delle maggiori imposte dovute sulla differenza. Il pagamento della rata di saldo e lo svincolo della cauzione da parte della Stazione Appaltante saranno subordinati alla dimostrazione dell'eseguito versamento delle maggiori imposte, dove dovute. Se al contrario al termine delle forniture il valore del contratto risulterà minore di quello originariamente previsto, la Stazione Appaltante rilascerà apposita dichiarazione ai fini del rimborso secondo le vigenti disposizioni fiscali delle maggiori imposte eventualmente pagate.

La liquidazione delle spese suddette è fatta, in base alle tariffe vigenti, dal dirigente dell'ufficio presso cui è stato stipulato il contratto.

Inoltre, sono pure a carico dell'affidatario tutte le spese di bollo inerenti agli atti occorrenti per la gestione dell'esecuzione.

Art. 25) – Norme applicabili

Per quanto non diversamente disposto dal presente contratto trovano applicazione il Decr. Lgs. 50/2016 ed il D.P.R. 207 del 2010.

L'Impresa inoltre dichiara:

- a) di aver ricevuto comunicazione dalla Firenze Parcheggio circa le dettagliate informazioni sui rischi specifici (art. 26, comma 1, lett. b, del D.lgs 81 del 2008) e di averne preso visione sul sito <http://www.firenzeparcheggi.it/docs/files/duvri.pdf> e ciò anche con riferimento alle dettagliate informazioni sui rischi specifici connessi alle prestazioni da espletarsi all'interno degli ambienti di Firenze Parcheggio;
- b) l'assenza di cause ostative alla partecipazione alle procedure di affidamento di contratti pubblici di cui all'art.80 D.Lgs. n. 50 del 2016, fermo restando che Firenze Parcheggio si riserva di verificare la sussistenza di tali requisiti;
- c) di prendere atto che la Firenze Parcheggio è soggetto certificato SA8000 e dichiara conseguentemente di uniformare il proprio comportamento ai principi di responsabilità sociale stabiliti dalla norma SA 8000, fornendo tutta la collaborazione necessaria per l'espletamento delle attività di audit pianificate da Firenze Parcheggio e per implementare azioni correttive per risolvere eventuali non conformità riscontrate.
- d) di prendere atto che, essendo Firenze Parcheggio soggetto certificato ISO 50001 sono previsti controlli accurati nella valutazione dei parametri legati al consumo specifico di energia e la relativa classe di efficienza dei lavori oggetto del contratto, ai fini di ridurre/limitare i consumi di energia.

Art. 26) – Adempimenti in materia di d.lgs. n. 231/2001 ed impegno al rispetto del modello di organizzazione, gestione e controllo e del codice etico adottati dalla Società

La Firenze Parcheggio S.p.A. ha adottato il proprio Modello di organizzazione, gestione e controllo (di seguito anche "Modello 231") ai sensi del D.Lgs. n.

231/2001 (di seguito anche "Decreto") ed ha nominato il proprio Organismo di Vigilanza ex D.lgs. n. 231/2001 (OdV).

Firenze Parcheggio S.p.A., nell'esercizio delle proprie attività, si impegna a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori, atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal proprio Modello 231 e dal proprio Codice Etico, nonché atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni previste dal D.Lgs. n. 231/2001.

A tal riguardo, le Parti dichiarano di essere a conoscenza della normativa prevista dal D.Lgs. n. 231/2001 relativa alla responsabilità amministrativa degli enti, di avere preso atto, per quanto di propria competenza nell'ambito delle attività previste nel rapporto contrattuale, dei principi e contenuti del Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A., che è parte integrante del Modello 231 adottato da Firenze Parcheggio S.p.A.

Le Parti, nell'ambito del rapporto contrattuale con Firenze Parcheggio S.p.A. si impegnano a non porre in essere, anche tramite propri dipendenti, collaboratori, consulenti, nonché propri soci e amministratori:

- atti o comportamenti in contrasto con le disposizioni del D.Lgs. n. 231/2001, ovvero che potrebbero determinare o agevolare la commissione di reati contemplati dal Decreto a prescindere dalla loro effettiva consumazione o punibilità;
- atti o comportamenti in contrasto con le prescrizioni previste dal Codice Etico adottato da Firenze Parcheggio S.p.A. che è parte integrante del Modello 231 adottato dalla Società;

Le Parti si impegnano ad ottemperare a richieste di informazioni o di esibizione di documenti da parte di Firenze Parcheggio S.p.A. e dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/2001 della stessa Società.

Firenze Parcheggio S.p.A., inoltre, ha attivato uno specifico canale di comunicazione ed una specifica procedura "Flussi informativi verso l'OdV" che ha lo scopo di segnalare e trasmettere all'OdV eventuali violazioni del Codice Etico, dei protocolli 231 ed in genere delle prescrizioni previste nel Modello 231. Tali segnalazioni ed informazioni possono provenire anche da terze parti. Pertanto la controparte si impegna a segnalare all'Organismo di Vigilanza di Firenze Parcheggio S.p.A. casi di violazioni dei principi contenuti in tutti i documenti sopra elencati di cui sia venuta a conoscenza, secondo le modalità di seguito indicate: segnalazioni ed informazioni devono essere indirizzate all'OdV 231 di Firenze Parcheggio S.p.A. al seguente indirizzo di posta elettronica organismodivigilanza@firenzeparcheggi.it oppure recapitate allo stesso OdV al seguente indirizzo postale - Firenze Parcheggio S.p.A., Via G. La Pira n. 21 – Firenze.

Nel caso di inadempimento, anche parziale, degli obblighi sopra enunciati, Firenze Parcheggio S.p.A., avrà la facoltà di recedere dal presente contratto e, nei casi più gravi, di risolverlo, di diritto e con effetto immediato ex art. 1456 del Codice Civile, fermo restando, anche indipendentemente dalla risoluzione del rapporto contrattuale, l'obbligo per le Parti di sostenere ogni danno e pregiudizio derivante dall'inadempimento, ivi compresa l'obbligazione di manlevare e tenere indenne Firenze Parcheggio S.p.A. da qualsivoglia azione di terzi derivante o conseguente da tale inadempimento.

Art. 27) – Garanzia di Protezione e Riservatezza dei Dati

I dati personali saranno trattati in formato cartaceo ed elettronico solo per le finalità relative all'invio delle informazioni richieste e/o per finalità contrattuali, ad opera di soggetti impegnati alla riservatezza, con logiche correlate alle finalità e comunque in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. I Vostri dati non saranno oggetto di alcuna diffusione.

In qualsiasi momento possono essere esercitati da parte dell'appaltatore i diritti di cui al Regolamento Europeo 679/2016.

Il Titolare del trattamento è Firenze Parcheggio S.P.A.

Indirizzo e-mail: privacy@firenzeparcheggi.it

Per maggiori informazioni circa il trattamento dei dati personali:

www.firenzeparcheggi.it/privacy/

Firenze Parcheggio S.p.A.

L'Impresa